

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

### 27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente TAVIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver» (1625)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2, 3
CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.....	2
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione.....	1, 2

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver» (1625)

(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver».

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge che — come recita lo stesso titolo — prevede un finanziamento integrativo della nostra partecipazione all'Esposizione internazionale di Vancouver. Tale provvedimento prende le mosse — se così si può dire — da una legge, la legge 11 agosto 1984, n. 450, che prevedeva il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba e di Vancouver.

La legge n. 450 assegnava uno stanziamento di 10 miliardi, diviso in due esercizi (il 1984 e il 1985), per lo svolgimento della Esposizione di Tsukuba e uno stanziamento di 5 miliardi per il 1986 per quella di Vancouver. Essendosi pressochè concluse le operazioni relative allo svolgimento della Esposizione in Giappone, il disegno di legge al nostro esame prevede che i residui di questa gestione — ammontanti a circa un miliardo e mezzo di lire — possano essere utilizzati per la partecipazione alla Esposizione di Vancouver in quanto, mentre si è prevista

una disponibilità maggiore per quella giapponese, tale disponibilità è risultata esigua per l'Esposizione canadese. Ed è proprio questo il motivo per cui, con il disegno di legge in discussione, viene richiesta l'integrazione degli stanziamenti per la partecipazione italiana a Vancouver.

Le ragioni di tale richiesta sono comunque indicate nella relazione governativa che accompagna il provvedimento. Nel momento in cui si è arrivati alla previsione della spesa, si è riscontrata una lievitazione dei prezzi in confronto a quanto era stato previsto negli anni precedenti. Vi sono stati un apprezzamento della valuta canadese ed inevitabili aumenti di costo dei servizi. Fa notare poi la relazione governativa come vi sia stato un evidente squilibrio tra i due stanziamenti — quello per Tsukuba e quello per Vancouver — che pur richiedono un impegno e un'ampiezza di partecipazione della stessa entità. A tale riguardo vorrei sottolineare al Governo che ciò si sarebbe dovuto prevedere al momento della presentazione del precedente disegno di legge, o perlomeno non si sarebbe dovuta riportare nella relazione una simile affermazione che non mi sembra certo una giustificazione.

Tuttavia credo che le ragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame siano di carattere generale, essendo legate alla necessità della nostra partecipazione ad una Esposizione che si svolge in un'area, come quella di Vancouver, prossima agli Stati Uniti ma anche punto di riferimento per il bacino del Pacifico che sta avendo una forte espansione e dove la presenza della nostra industria è da considerare ancora in fase di avvio.

Chiedo pertanto l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Nel ringraziare il relatore, mi associo alle sue argomentazioni.

Faccio tuttavia presente che il Governo intenderebbe proporre un emendamento aggiuntivo dopo il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame. Ne do lettura:

«Fermo restando il limite di 15 unità fissato nell'articolo 5 della legge 11 agosto 1984, n. 450 per l'assunzione *in loco*, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare dipendenti dell'Amministrazione pubblica entro un contingente non superiore alle 4 unità. Il trattamento economico di questi ultimi, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1984, n. 450, come per il Commissario generale ed il Segretario generale, viene fissato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, mentre per ogni altro aspetto esso rimane assimilato alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1967, n. 18, per tutta la durata dell'incarico dovunque svolto sin dal momento dell'effettivo conferimento da parte dell'Autorità competente».

ORLANDO, relatore alla Commissione. Vorrei invitare il rappresentante del Governo a non proporre questo emendamento, altrimenti dovremmo nuovamente acquisire il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Vorrei far notare inoltre al sottosegretario Corti che, se non ho capito male, il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di Vancouver, in forza della precedente legge n. 450, potrebbe anche avvalersi della collaborazione dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica: la legge del 1984, cui abbiamo fatto riferimento, disciplina il *modus operandi* del Commissariato ed offre ampie possibilità al Commissario per quanto concerne l'utilizzo del personale che si rendesse necessario.

Per tali motivi rinnovo l'invito al Governo a non proporre l'emendamento che, fra l'altro, ritarderebbe l'approvazione del provvedimento di almeno quindici giorni.

CORTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Quindici giorni di ritardo, nella situazione politica attuale, possono voler significare anche due mesi.

3<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

Pertanto aderisco all'invito del relatore, senatore Orlando, e non presenterò il mio emendamento aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

*Articolo unico*

1. Il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di Vancouver 1986 è autorizzato ad utilizzare per la partecipazione italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi già stanziati con legge 11 agosto 1984, n. 450, le disponibilità residue provenienti

dalla gestione relativa alla partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Tsukuba.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11.30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE